

**DIREZIONE:** DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

**SERVIZIO:** TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

**UFFICIO:** LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

**OGGETTO:** L.R. 23/12/1998, n. 152. Approvazione con prescrizioni della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ripa Teatina n. 71 del 30.11.2011 avente ad oggetto "Approvazione nuovo Regolamento Comunale per noleggio autoveicoli con conducente".

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'art. 1 del D.P.R. n. 5/1972;

**VISTO** l'art. 85 del D.P.R. n. 616/1977;

**VISTO** l'art. 6, comma 1°, lettera n) della L.R. n. 152/98, che trasferisce alle Province la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente;

**VISTO** l'art. 19, 3° comma della stessa L.R. n. 152/98 con il quale si dispone che le funzioni delegate continuino ad essere esercitate dalla Regione fino a quando non saranno emanati i decreti del presidente della Giunta Regionale relativi al trasferimento delle funzioni al sistema delle Autonomie Locali;

**PRESO ATTO** che alla data odierna non risultano ancora emanati i predetti decreti e che pertanto, le funzioni in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus possono ancora essere esercitate dalla Regione;

**VISTO** l'art. 4, 2° comma, della Legge 15/01/1992 n. 21: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

**VISTO** l'art. 22 dello Schema – tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 39/7 del 05/03/1992 con il quale si dispone che "Le deliberazioni del Consiglio Comunale – relative alle determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente- adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo,..."

**VISTA** la L.R. n. 8 del 27/01/1997 che individua, nella determinazione del Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Trasporti, il provvedimento di approvazione regionale delle suddette delibere e stabilisce che, fino all'approvazione dei Piani di Bacino, si provvede in conformità con lo Schema-tipo per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio regionale;

**DATO ATTO** che in data 17/07/2007 è stata approvata la L.R. n. 25 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che è entrata in vigore con la sua pubblicazione sul BURA n. 42 Ordinario del 25/07/2007;

**DATO ATTO** che in base a detta normativa la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata dai Comuni alla Regione fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 25 del 17/07/2007 relativamente alla disciplina transitoria che comunque riguarda solo le licenze comunali già assegnate dai Comuni fino all'entrata in vigore di detta legge regionale;

**DATO ATTO** che rimane ai Comuni la competenza in materia di noleggio di autovetture con conducente;

**CONSIDERATO** che lo "Schema –tipo di regolamento" stabilisce, fra l'altro, i criteri per l'istituzione delle nuove licenze di noleggio da rimessa con conducente;

**DATO ATTO** che, detti criteri, cui i Comuni devono necessariamente attenersi per l'istituzione di nuovi posti, sono i seguenti:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

**DATO ATTO** che tali criteri, essendo strettamente legati alla realtà economica e sociale di ogni singolo comprensorio, possono essere tradotti in un dato numerico solo dal Comune stesso che pertanto se ne assume la piena responsabilità, non potendo la Regione Abruzzo sindacare il provvedimento sotto tale profilo se non nel caso di istituzioni palesemente sproporzionate dal punto di vista numerico;

**VISTA** la nota prot. RA12444/DE10 dell'11/06/2010 con la quale, tra l'altro, questo Ufficio comunicava ai Comuni la ripresa dell'esame dei regolamenti alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma 1 quater, dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

**VISTA** la nota del Comune di Ripa Teatina Prot. n. 2031 del 23.3.2011 con la quale il Comune chiedeva di approvare le modifiche apportate al vigente Regolamento Comunale con propria Deliberazione n. 20 del 18.3.2011

**VISTA** la nota Prot. n. 190280 del 19 settembre 2011 del Servizio “Trasporto Pubblico Locale su gomma e ferro” della Regione Abruzzo, Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con la quale si riteneva che le modifiche non corrispondessero completamente alla nuova normativa, per cui si chiedeva al Comune di Ripa Teatina l’adeguamento del Regolamento Comunale per l’attività di noleggio alla normativa vigente.

**VISTA** la nuova Deliberazione del Consiglio Comunale di Ripa Teatina n. 71 del 30.11.2011 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento Comunale per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente”.

**CONSIDERATO** che, esaminata la proposta di Regolamento del Comune di Ripa Teatina si ritiene adeguatamente aggiornato e dunque di poterlo approvare , con le prescrizioni di seguito riportate;

**PRESO ATTO** che il numero totale delle licenze è rimasto invariato ;

**DATO ATTO** che detti principi devono tutti trovare adeguato rilievo all’interno di regolamenti comunali e devono trovare concreta applicazione nella gestione amministrativa della materia;

**DATO ATTO** del recepimento di quanto disposto dal comma 1 quater dell’art. 29 del Decreto legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2009 , n. 14 che ha modificato la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

**CONSIDERATO** che la predetta deliberazione n.71 del 30.11.2011, tenuto conto di quanto sopra indicato, possa soddisfare reali esigenze di pubblico interesse;

**VISTA** la L.R. 29 maggio 2007, n. 11;

**VISTA** la L.77/99 e s.m.i.;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

## **DETERMINA**

1) Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la Deliberazione del Consiglio Comunale di Ripa Teatina n. 71 del 30.11.2011 avente ad oggetto: “Approvazione nuovo Regolamento Comunale per noleggio autoveicoli con conducente” **con le prescrizioni di seguito riportate:**

1) All’ art. 5, il 3° comma deve essere sostituito dal seguente: “ *La licenza o autorizzazione per l’ esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovettura può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche previste dall’ art. 7 della L. 21/92.*”

2) Come già precisato con propria nota prot. n. 190280 del 19 settembre 2011, all’ art. 6 deve essere inserito il primo comma che recita: “Le licenze per l’ esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l’ esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture sono rilasciate attraverso **bando di pubblico concorso** ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

3) L' art. 18 deve essere interamente sostituito come segue: “*Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.*”

2) di notificare la presente Determinazione al Comune di Ripa teatina ( AQ) e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione “Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica” e al Componente la Giunta preposto.

*L'Estensore*  
*(Dott.ssa Alessandra Nardone)*

---

*(firma)*

*Il Responsabile dell'Ufficio*  
*(Dott.ssa Alessandra Nardone)*

---

*(firma)*

***IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO***  
***( Dott.ssa Maria Antonietta Picardi )***

---

*(firma)*